



Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del lavoro | Revisore legale
Dott. Marco Frisoni | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza
Rag. Silvia Frisoni | Consulente del lavoro
Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del lavoro
Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del lavoro
Dott. Alberto Balestrini | Consulente del lavoro

Circolare n. 251 – 12 Novembre 2020

F24 IN SCADENZA AL 16 NOVEMBRE 2020, POSSIBILITA' DI SOSPENSIONE PREVISTE DAL "DECRETO RISTORI-BIS"

Come anticipato da precedente circolare di Studio ([circolare n. 250/2020](#)), tra le novità in materia di lavoro introdotte dal recente Decreto-Legge 9 Novembre 2020, n. 149 (c.d. "Decreto Ristori-bis"), è prevista la possibilità, esclusivamente in presenza di determinati requisiti, di procedere alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali (INPS) e dei tributi (IRPEF).

In entrambe le casistiche, è stato precisato che la sospensione non riguarda i premi assicurativi INAIL, in particolare la terza rata dell'eventuale rateizzo dell'autoliquidazione 2019/2020.

Al di fuori delle seguenti possibili sospensione, non risulta possibile procedere a non versare la delega F24.

Si riassumono di seguito le possibilità previste dal recente decreto-legge:

1) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTI (INPS) - art. 11 D.L. Ristori-bis

= possibilità di sospensione dei contributi previdenziali (INPS).

Gli importi dovuti a titolo di tassazione (IRPEF) e premi assicurativi (INAIL) risultano regolarmente dovuti ed in alcun modo sospensibili.

La possibilità è data esclusivamente ai datori di lavoro con sede operativa nello Stato che rispecchiano una delle seguenti condizioni:

1. svolgimento di una delle attività dell'[allegato 1 D.L. n. 149/2020 \(pag. 34\)](#);
2. svolgimento di una delle attività dell'[allegato 2 D.L. n. 149/2020 \(pag. 36\)](#) con unità produttiva/operativa nella c.d. "area rossa"*.

2) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI (IRPEF) - art. 7 D.L. Ristori-bis

= possibilità di sospensione delle ritenute fiscali (IRPEF).

Gli importi dovuti a titolo di contribuzione previdenziale (INPS) e premi assicurativi (INAIL) risultano regolarmente dovuti ed in alcun modo sospensibili.

La possibilità è data esclusivamente ai datori di lavoro con sede operativa nello Stato che rispecchiano una delle seguenti condizioni:

1. svolgimento di una delle attività sospese dal [D.P.C.M. 3 Novembre 2020](#), riassunte brevemente, nel seguente elenco: parchi tematici/divertimento, palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali/sociali/ricreativi, sale giochi/bingo/scommesse, casinò, teatri, ristorazione (comprese gelaterie/pasticcerie/bar e pub), impianti sciistici;
2. svolgimento dell'attività di ristorazione (comprese gelaterie/pasticcerie/bar e pub) situate nelle c.d. "area arancione" o "area rossa"*;
3. svolgimento di una delle attività dell'[allegato 2 D.L. n. 149/2020 \(pag. 36\)](#);
4. svolgimento di attività alberghiera, agenzia viaggio, tour operator in "area rossa"*.

Con entrambe le sospensioni, i versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 Marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 Marzo 2021.

* Si ricorda che, a partire dall'11 Novembre 2020, la ripartizione delle Regioni d'Italia nelle diverse aree risulta la seguente:

- **area gialla:** Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto;
- **area arancione ("scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto"):** Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria;
- **area rossa ("scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto") :** Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

In conclusione, si riportano due importanti evidenziazioni:

- come riportato per le precedenti proroghe "emergenziali, in mancanza di diverse indicazioni, si riporta che non sembra essere stata disposto il differimento del versamento anche per i versamenti ai fondi relativi alla bilateralità, casse sanitarie e similari, che rimangono quindi confermati alle scadenze ordinariamente previste per legge, salvo proroghe stabilite "privatamente" dai singoli fondi/enti/istituti;
- rimane fatta salva, naturalmente, la possibilità, anche in presenza di requisiti che legittimerebbero la sospensione dei versamenti, di procedere ugualmente al versamento alla scadenza ordinariamente prevista per legge (16 Novembre 2020).

FRISONIeBISCEGLIE

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO


Alla luce di quanto sopra, si invitano quindi i Signori Clienti a verificare con attenzione se la loro realtà aziendale dispone dei requisiti che consentono di accedere alla/e sospensione/i e, soprattutto nel caso il versamento della delega sia affidato allo Studio, darne pronta comunicazione al referente di Studio per sospendere il versamento del modello F24.

Si precisa che, in assenza di indicazioni del Cliente, lo Studio non potrà procedere alla sospensione automatica delle deleghe F24.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo [LinkedIn](#) per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie



FRISONIeBISCEGLIE
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como | P.IVA 03231120134

T 031555560 | F 031555540

info@frisoniebisceglie.com | pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it

